



COMUNE DI CUNEO

CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto n. 8

SERVIZIO DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO SUL TERRITORIO COMUNALE ATEM
CUNEO 2 –CITTÀ DI CUNEO E SUD. APPROVAZIONE VALORE DI RIMBORSO –

La Giunta Comunale propone al Consiglio Comunale l'adozione dell'allegato provvedimento deliberativo.

La votazione richiesta è a scrutinio palese

Su relazione dell'Assessore SPEDALE ALESSANDRO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che

- con il D.Lgs 23 maggio 2000, n. 164 il legislatore italiano ha inteso avviare un processo di adeguamento ai principi dell'ordinamento europeo del mercato interno nel settore del gas, in particolare conformandosi ai canoni fondamentali in tema di libertà di impresa e di apertura alla concorrenza;
- l'art. 14 del D.Lgs n. 164/00 citato ha stabilito che l'attività di distribuzione del gas naturale, in quanto servizio pubblico, debba essere affidata esclusivamente mediante gara per una durata non superiore a 12 anni ed ha attribuito agli enti locali, titolari del servizio pubblico, gli importanti compiti di indirizzo, vigilanza, programmazione e controllo sulle attività di distribuzione;
- allo scopo di favorire l'esercizio in forma aggregata del servizio pubblico della distribuzione del gas naturale, l'art. 46 *bis* del D.L. 1° ottobre 2007, n. 159 (introdotto, in sede di conversione, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222) ha delegato il Governo, e per esso il Ministro dello Sviluppo Economico e il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie Locali, ad emanare due distinti decreti, un primo finalizzato a stabilire *"i criteri di gara e di valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione di gas"* ed un secondo destinato a determinare *"gli ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare per l'affidamento del servizio"*, nonché *"misure per l'incentivazione delle relative operazioni di aggregazione"*;
- con D.M. 18/10/2011, sono stato definiti e perimetrati gli ambiti territoriali minimi, per i quali occorre procedere alle gare per l'affidamento del servizio su base d'ambito;
- in virtù della normativa richiamata, il Comune di CUNEO appartiene all'ambito territoriale minimo (ATEM) denominato "Cuneo 2 - Città di Cuneo e Sud";
- con l'emanazione del D.M. 12.11.2011 n. 226 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il 27.1.2012), è stato approvato il Regolamento per i criteri di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale;
- nelle more del completamento della regolamentazione attuativa del citato art. 46 *bis* D.L. n. 159/07, l'art. 24, comma 4, del D.Lgs 1° giugno 2011 n. 93 ha disposto che le gare per l'affidamento del servizio di distribuzione gas vengano effettuate solo sulla base degli ambiti come definiti dai decreti sopra ricordati, inibendo così ai Comuni di procedere all'effettuazione di gare su basi territoriali diverse da quelle d'ambito;
- per effetto di quanto sopra richiamato, il servizio di distribuzione del gas naturale nel Comune di CUNEO è attualmente di fatto gestito dalla Società Italgas Reti S.p.A., che proseguirà la gestione sino al subingresso nel Comune del Gestore entrante, a seguito della procedura di affidamento del servizio in oggetto nell'ATEM "Cuneo 2 - Città di Cuneo e Sud";

Considerato che:

- l'art. 2 del succitato D.M. 12.11.2011 n. 226 prevede che gli Enti locali concedenti appartenenti a ciascun ambito demandano al Comune Capoluogo di Provincia il ruolo di Stazione appaltante per la gestione della gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in forma associata, secondo la normativa vigente in materia di Enti locali;
- il Comune di Cuneo, in quanto capoluogo di Provincia riveste la funzione di stazione appaltante, di cui ha preso atto con deliberazione di Giunta Comunale n. 147 del 23.07.2015;
- il Comune di CUNEO, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 105 del 21/12/2015 ha approvato, ai sensi del D.M. 226/2011, lo schema della "Convenzione per la gestione della procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale", attribuendo al suddetto Comune di Cuneo la delega per lo svolgimento delle funzioni amministrative-legali e tecniche;

Considerato altresì che:

- l'art. 15, comma 5, del D.Lgs. 164/2000 e s.m.i. prevede che:
 - nei casi di affidamenti e concessioni, relativi al servizio di distribuzione del gas naturale, in essere che proseguono fino al completamento del periodo transitorio, ai titolari sia riconosciuto un rimborso, a carico del nuovo gestore ai sensi del comma 8 dell'articolo 14, calcolato nel rispetto di quanto stabilito nelle convenzioni o nei contratti e, per quanto non desumibile dalla volontà delle parti, nonché per gli aspetti non disciplinati dalle medesime convenzioni o contratti, in base alle linee guida su criteri e modalità operative per la valutazione del valore di rimborso di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 69/13;
 - in ogni caso, dal rimborso siano detratti i contributi privati relativi ai cespiti di località, valutati secondo la metodologia della regolazione tariffaria vigente;
 - qualora il valore di rimborso (di seguito: VIR) risulti maggiore del 10 per cento del valore delle immobilizzazioni nette di località calcolate nella regolazione tariffaria, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località (di seguito: RAB), l'Ente locale concedente trasmetta le relative valutazioni di dettaglio del valore di rimborso all'Autorità per la verifica prima della pubblicazione del bando di gara;
 - la stazione appaltante tenga conto delle eventuali osservazioni dell'Autorità ai fini della determinazione del valore di rimborso da inserire nel bando di gara;
 - resti sempre esclusa la valutazione del mancato profitto derivante dalla conclusione anticipata del rapporto di gestione;
- per il Comune di CUNEO la valutazione del rimborso è stata fatta secondo le Linee Guida di cui al DM 22/05/2014;
- le suddette Linee Guida, all'art. 1, definiscono le modalità operative da seguire nella valutazione del VIR alla cessazione del servizio nel primo periodo di cui all'art. 5 del D.M. 226/2011, in assenza di specifiche differenti previsioni di metodologia di calcolo contenute negli atti concessori stipulati prima dell'11 febbraio 2012;
- con Deliberazione n. 905/2017/R/gas, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha: i) approvato il testo integrato delle disposizioni dell'Autorità in materia di determinazione e verifica del valore di rimborso delle reti di distribuzione del gas naturale ai fini delle gare d'ambito (Allegato A alla medesima Deliberazione), ii) nonché il testo integrato delle disposizioni dell'Autorità in materia di bandi di gara per il servizio di distribuzione del gas naturale ai fini delle gare d'ambito (Allegato B alla Deliberazione);

Considerato inoltre che:

- il Comune di Cuneo, in data 19 dicembre 2017, in qualità di stazione appaltante per l'affidamento del servizio di gestione del gas naturale nell'ATEM Cuneo 2 – Città di Cuneo e Sud, ha trasmesso all'ARERA, mediante Piattaforma informatica per l'acquisizione della documentazione relativa all'analisi degli scostamenti VIR-RAB, la documentazione inerente gli scostamenti tra VIR e RAB maggiori del 10% relativi al Comune di Bagnasco, Beinette, Bernezzo, Boves, Caraglio, Cervasca, Chiusa di Pesio, Dronero, Entracque, Frabosa Sottana, Gaiola, Garessio, Lesegno, Limone Piemonte, Magliano Alpi, Moiola, Monastero di Vasco, Mondovì, Montaldo di Mondovì, Morozzo, Niella Tanaro, Nucetto, Pamparato, Peveragno, Priola, Roaschia, Robilante, Roburent, Rocca de' Baldi, Roccaforte Mondovì, Roccasparvera, Roccavione, San Michele Mondovì, Torre Mondovì, Vernante, Vicoforte, Vignolo e Villanova Mondovì;
- per il Comune di CUNEO il valore oggetto di approvazione non è stato approvato dal gestore uscente Italgas Reti S.p.A. e dunque è stato individuato dal Comune di Cuneo ai sensi dell'art. 5, comma 16 del D.M. 226/2011;
- l'Autorità ha quindi provveduto a verificare i dati forniti, rispetto ai quali ha rilevato delle criticità aprendo un'istruttoria che è terminata, per tutti i Comuni dell'ATEM Cuneo 2 di cui al punto precedente, solo in data 04/10/2022, con l'emanazione da parte della stessa ARERA della Delibera n. 471/2022/R/gas, che ha ritenuto idonei, ai fini dei riconoscimenti tariffari ed in relazione alla

documentazione trasmessa dalla Stazione appaltante dell'Atem Cuneo 2, i valori di VIR dei Comuni di cui al punto precedente trasmessi, da ultimo, in data 22 marzo 2022 ed in data 20 luglio 2022, essendo i suddetti valori di VIR determinati in accordo alle previsioni di cui all'art. 19 comma 1 dell'Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/gas;

- in particolare, il valore di VIR che il gestore entrante dovrà corrispondere al gestore uscente ammonta ad € 12.256.245,63;

Attesa la propria competenza a deliberare, ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*» e dell'articolo 21 dello Statuto;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del dirigente responsabile del “Servizio Patrimonio e Manifestazioni – Unità Organizzativa Rete distribuzione gas naturale – Dr. Giorgio Musso - espresso ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*»;

DELIBERA

- 1) di approvare il valore di rimborso VIR al 31/12/2015 che il gestore entrante dovrà corrispondere al gestore uscente determinato ai sensi dell'art. 15, comma 5 del D.Lgs. 164/2000 e delle Linee Guida di cui al D.M. del 22/05/2014 ed ammontante ad € 12.256.245,63, oltre IVA;
- 2) di trasmettere, per quanto di competenza, copia della presente deliberazione al gestore uscente Società Italgas Reti S.p.A. ed ai Comuni appartiene all'ambito territoriale minimo (ATEM) denominato “Cuneo 2 - Città di Cuneo e Sud”;
- 3) di dare atto che responsabile del procedimento inerente o conseguente questo provvedimento è l'arch. Virginia Ghibaudò, Istruttore Direttivo Tecnico P.O. del Servizio Patrimonio e Manifestazioni, Responsabile Unico del Procedimento dell'Unità Organizzativa Autonoma Rete distribuzione gas naturale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'articolo 134 — comma 4 — del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

Riconosciuta l'urgenza di provvedere, attesa la necessità di procedere con le attività necessarie a definire la procedura in questione per rispettare i tempi per l'attivazione della procedura individuati dal legislatore nazionale;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.